

3. Consorzio di bonifica d'Ogliastra non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 6.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 26 maggio 2005

Il sub-commissario governativo: DURANTI

05A05676

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 26 maggio 2005.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome, sull'adozione di una scheda-tipo per la rilevazione annuale dei dati relativi alla quantità dei rifiuti sanitari ed al loro costo complessivo di smaltimento, ai fini dell'istituzione dei sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruità dei medesimi, in applicazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254. (Rep. n. 2285 del 26 maggio 2005).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 26 maggio 2005:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, recante il regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, che, all'art. 4, comma 5, che prevede che le Regioni, secondo criteri concordati con lo Stato ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituiscano sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruità dei medesimi relativamente alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti sanitari e trasmettano, annualmente, anche in forma informatica, al fine della loro elaborazione, i dati risultanti da dette attività all'Osservatorio nazionale sui rifiuti che, successivamente, li comunica ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute;

Vista la nota dell'11 gennaio 2005, con la quale il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha rappresentato la necessità di attivare un tavolo tecnico per la definizione dei predetti criteri;

Considerati gli esiti dell'incontro tecnico intervenuto sull'argomento l'8 febbraio 2005, nel corso del quale:

i rappresentanti delle Regioni, al fine di armonizzare i sistemi regionali di monitoraggio, di analisi dei costi e della congruità dei medesimi relativamente alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti sanitari, hanno proposto l'adozione di una scheda-tipo per la raccolta dei dati concernenti la quantità dei rifiuti sanitari prodotti dalle Aziende ospedaliere, dai Presidi ospedalieri afferenti le A.S.L. e dagli I.R.C.C.S. pubblici, nonché il loro costo complessivo di smaltimento;

i rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, congiuntamente ai rappresentanti delle Regioni, hanno perfezionato il testo della menzionata scheda-tipo;

i rappresentanti dei Ministeri interessati ed i rappresentanti delle Regioni hanno convenuto che per il 2004, primo anno di rilevamento, i dati dovranno pervenire all'Osservatorio nazionale dei rifiuti entro centottanta giorni dalla pubblicazione della scheda tipo in *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la stesura definitiva dello schema di scheda-tipo di rilevamento dei dati in questione, trasmessa dalla Regione Piemonte, capofila per materia, con nota del 28 febbraio 2005;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la facoltà di sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Acquisito nell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sul testo della scheda-tipo di cui all'allegato sub-A, parte integrante del presente atto;

Sancisce accordo

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sull'adozione della scheda-tipo per la rilevazione annuale dei dati relativi alla quantità dei rifiuti sanitari ed al loro costo complessivo di smaltimento, allegato sub-A, di cui in premessa, parte integrante del presente accordo. Per il 2004, primo anno di rilevamento, i dati dovranno pervenire all'Osservatorio nazionale dei rifiuti entro centottanta giorni dalla pubblicazione della scheda tipo in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 maggio 2005

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO 4

Soggetti interessati dal rilevamento dati: Aziende Ospedaliere, Presidi Ospedalieri afferenti alle A.S.L., IRCCS pubblici
 Periodo di riferimento: annuale

Primo anno sottoposto ad indagine: 2004

Trasmissione dei dati rilevati all'ONR: la trasmissione delle informazioni da parte degli uffici regionali all'Osservatorio Nazionale Rifiuti dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione annuale del MUD.

Primo anno di presentazione dell'indagine: per il primo anno di rilevamento i dati dovranno pervenire all'Osservatorio Nazionale Rifiuti entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente scheda in G.U.

Modalità di trasmissione: le informazioni dovranno essere trasmesse su supporto informatico.

sezione generale

Anno di riferimento	
Regione o Provincia autonoma di riferimento	
Numero totale di giornate di degenza ordinaria	
Numero totale di giornate di degenza in DH	
Numero totale di posti letto	

sezione rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (CER 180103)	Quantità prodotta (espressa in kg/anno)	Quantità di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo avviati ad incenerimento	Costo complessivo di smaltimento mediante incenerimento (espresso in €/Kg) (1)
		Quantità di rifiuti avviati a sterilizzazione (espressa in kg/anno)	Costo complessivo di smaltimento dei rifiuti sterilizzati (espresso in €/Kg) (2)

(1) Costo complessivo: per costo complessivo si intende il costo complessivo della fornitura dei contenitori, della movimentazione interna, del trasporto, dello smaltimento. Tutte le voci di costo devono essere comprensive di IVA se dovuta. Per il primo anno di rilevazione le regioni provvederanno, ove possibile, ad acquisire i dati in forma scorporata distinguendo le seguenti voci di costo: fornitura dei contenitori, raccolta e trasporto (e movimentazione interna), smaltimento. Sulla base delle risultanze si potrà prendere in considerazione, in accordo con i ministeri competenti, la possibilità di trasmettere queste informazioni all'ONR in forma disaggregata.

(2) Costo complessivo: per costo complessivo si intende il costo complessivo della sterilizzazione, della fornitura dei contenitori, del trasporto del rifiuto sterilizzato, del recupero/smaltimento successivo (impianti di produzione di CDR, impianti che utilizzano il rifiuto sterilizzato come mezzo per produrre energia, impianti di incenerimento, discariche). Tutte le voci di costo devono essere comprensive di IVA se dovuta. Per il primo anno di rilevazione, è solo escusivamente per gli impianti di sterilizzazione localizzati presso le strutture sanitarie, le regioni provvederanno, ove possibile, ad acquisire i dati in forma scorporata distinguendo le seguenti voci di costo: fornitura dei contenitori, trasporto del rifiuto sterilizzato, smaltimento. Sulla base delle risultanze si potrà prendere in considerazione, in accordo con i ministeri competenti, la possibilità di trasmettere queste informazioni all'ONR in forma disaggregata.

sezione rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO

	quantità prodotta (espressa in kg/anno)	costo complessivo (espresso in €/Kg) (3)
Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose (CER 180106)		
Medicinali citotossici e citostatici (CER 180108)		
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa (CER 090101)		
Soluzioni fissative (CER 090104)		

sezione rifiuti sanitari non pericolosi

RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI

	quantità prodotta (espressa in kg/anno)	costo complessivo (espresso in €/Kg) (3)
Medicinali diversi di cui alla voce 180108 (CER 180109)		
Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106 (CER 180107)		

(3) Costo complessivo: per costo complessivo si intende il costo complessivo della fornitura dei contenitori, della movimentazione interna, del trasporto, dello smaltimento. Tutte le voci di costo devono essere comprensive di IVA se dovuta.

05A05807

sezione rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO

	quantità prodotta (espressa in kg/anno)	costo complessivo (espresso in €/Kg) (3)
Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose (CER 180106)		
Medicinali citotossici e citostatici (CER 180108)		
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa (CER 090101)		
Soluzioni fissative (CER 090104)		

sezione rifiuti sanitari non pericolosi

RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI

	quantità prodotta (espressa in kg/anno)	costo complessivo (espresso in €/Kg) (3)
Medicinali diversi di cui alla voce 180108 (CER 180109)		
Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106 (CER 180107)		

(3) Costo complessivo: per costo complessivo si intende il costo complessivo della fornitura dei contenitori, della movimentazione interna, del trasporto, dello smaltimento. Tutte le voci di costo devono essere comprensive di IVA se dovuta.

05A05807